

Sentenze della Prima sezione del 26 febbraio 2026

Causa De Blasio di Palizzi e altri c. Italia (ricorso n. 8494/21 e altri)

Causa Di Rito e altri c. Italia (ricorso n. 1669/25 e altri)

Causa Genito e altri c. Italia (ricorso n. 27957/24 e altri)

Causa Liguori e altri c. Italia (ricorso n. 11398/24 e altri)

Causa Lo Bue e Vecchione c. Italia (ricorsi nn. 41762/18 e 22831/24)

Causa Montecuolo e altri c. Italia (ricorso n. 38566/23 e altri)

Causa Santopietro e altri c. Italia (ricorso n. 19737/24 e altri)

Causa Viggiano e altri c. Italia (ricorso n. 417/25 e altri)

Diritto a un processo equo - Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi - Violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto all'accesso a un giudice - Sussiste.

Diritto di proprietà e alle poste patrimoniali - Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi - Violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, sotto la lesione del diritto a riscuotere quanto riconosciuto da un tribunale - Sussiste.

Viola l'art 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un giudice, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole - di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne emanate in favore dei ricorrenti.

Viola l'art.1, Prot. 1, sotto il profilo del diritto a ottenere la posta patrimoniale riconosciuta da un tribunale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole - di sentenze di varie autorità interne, emanate in favore dei ricorrenti.

Fatto e diritto. I ricorsi riguardano la mancata esecuzione (o l'esecuzione con grande ritardo), da parte delle competenti autorità italiane, di diverse sentenze di giudici di pace, tribunali civili e amministrativi e corti d'appello, nel contesto di un'ampia gamma di fattispecie (indennizzi espropriativi, compensi professionali, eccetera).

I soggetti, che avevano ottenuto ragione in sede di cognizione ma non l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari, avevano quindi adito la Corte EDU, lamentando il ritardo con cui le autorità nazionali si sono conformate alle pronunzie emanate in loro favore o l'inesecuzione *tout court*.

La Prima Sezione, richiamati i precedenti in materia (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997; *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, 17 maggio 2011; *De Trana c. Italia*, n. 64215/01, 16 ottobre 2007; *Nicola Silvestri c. Italia*, n. 16861/02, 9 giugno 2009; *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20 luglio 2000) ritiene che, nei casi in esame, vi sia stata violazione dell'art.6, comma 1, della Convenzione.

In tali precedenti era stato evidenziato - tra l'altro - che la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari, svuota di ogni significato la garanzia dell'art. 6 CEDU e che, indipendentemente dalla complessità delle procedure di esecuzione o del suo sistema amministrativo, lo Stato è comunque tenuto, in virtù della Convenzione, ad assicurare ad ogni persona il diritto a che le decisioni vincolanti ed esecutive siano eseguite entro un tempo ragionevole. Il carattere ragionevole di tale

tempo deve essere valutato tenendo conto, in particolare, della complessità della procedura di esecuzione, del comportamento del ricorrente e delle autorità competenti, nonché dell'importo e della natura della somma accordata dal giudice.

Viene contestata anche la violazione dell'art. 1 Prot. n.1, poiché l'elusione del giudicato non ha consentito, in concreto, ai ricorrenti di giovare delle pronunce giudiziarie in loro favore e di riscuotere le somme che, in fase di cognizione, erano loro state riconosciute.

Ai ricorrenti vengono assegnate somme sia per danni morali sia per le spese.